**CONVENZIONE TRA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO PER ATTIVITA’ DI GESTIONE DI ELISUPERFICIE DENOMINATA “TIRANO” COME DA AUTORIZZAZIONE ENAC.**

**TRA**

**Comunità Montana Valtellina di Tirano** con sede in Via M. Quadrio, 11 – 23037 Titano (SO), Codice Fiscale 92002800149 – P.IVA 00720240142, nella persona del Presidente Caelli Giordana **(di seguito C.M. Tirano)**

**E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, Codice Fiscale e P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del Presidente e legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(di seguito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o gestore)**.

**Premesso che**

* C.M. di Tirano, in qualità di Proprietaria dell’area e delle strutture adibite all’Elisuperficie di Tirano per operazioni di Elisoccorso (HEMS) e Protezione Civile, il tutto meglio identificato nella planimetria allegata sotto la lettera A), ritiene di conferire ad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_l’incarico di gestione della suddetta Elisuperficie;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è una società con esperienza professionale tale da poter assolvere agli impegni prescritti dalla normativa vigente in materia di gestione di elisuperfici;
* la stessa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha manifestato la propria disponibilità ad assumere tale incarico;
* ENAC ha rilasciato in data 30/07/2018 l’autorizzazione n. 1012 per la Gestione dell’Elisuperficie di Tirano;
* si ritiene di stabilire in un quadriennio la durata del presente accordo.

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

C.M. di Tirano conferisce ad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, l’incarico di gestore di Elisuperficie di Tirano, autorizzandola nel contempo a svolgere l’attività.

# ART. 2

Sono di competenza del gestore:

* i compiti e le connesse responsabilità di cui al D.M. 01/02/2006 e circolare Enac APT 36;
* il rilascio di autorizzazioni ed informazioni agli utenti;
* rinnovo dell’autorizzazione ENAC;
* la trasmissione di documentazione ad ENAC per l’ottenimento delle autorizzazioni aeronautiche;
* il mantenimento dell’agibilità in sicurezza dell’elisuperficie nelle stesse condizioni di apertura e le manutenzioni ordinarie come da manuale di gestione dell’elisuperficie che risulta allegato all’autorizzazione ENAC citata in premessa. A tal fine procederà a verifiche periodiche e, nel caso di necessità, fornirà alla proprietà le indicazioni sugli interventi di ripristino ed ottimizzazioni necessarie;
* verifiche periodiche degli impianti secondo normativa;
* il rispetto delle altre indicazioni contenute nel sopra citato manuale di gestione dell’elisuperficie e delle altre istruzioni operative specifiche;
* messa a disposizione a sue spese, del personale necessario per la gestione dell’area in oggetto nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08;
* la stipula di idonea polizza assicurativa R.C. a copertura di eventuali danni dal medesimo causati;
* fornitura di eventuale materiale antincendio e di sicurezza necessario per svolgere l’attività;
* verifica periodica dell’impianto di illuminazione con l’obbligo di report alla Comunità Montana;
* il controllo del corretto impiego della elisuperficie solo da velivoli autorizzati segnalando alle Autorità competenti ogni abuso;
* rispondere di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e segnalare alla Comunità Montana per iscritto, ogni difetto di funzionamento dell’area, interrompendo, in caso di disfunzione, l’uso della medesima e prendendo le immediate precauzioni del caso;
* provvedere alla pulizia neve della piazzola;
* provvedere allo sfalcio dell’erba nelle zone perimetrali della piazzola.
* prima dell’inizio del servizio il gestore dovrà presentare Qualifica rilasciata da ENAC di gestore elisuperficie o aviosuperficie;
* il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’utilizzo dell’area, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Comunità Montana;
* Il Concessionario esonera espressamente la Comunità Montana da ogni responsabilità per danni a persone e a cose, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall’attività svolta.

# ART. 3

Sono di competenza della C.M. di Tirano:

* il mantenimento dei permessi ed eventuali acquisizione delle autorizzazioni comunali relative alla conformità urbanistica ed alla compatibilità ambientale. Dette autorizzazioni verranno fornite in copia al gestore per i suoi compiti istituzionali;
* i collaudi tecnici e tecnico-amministrativi, nonché tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il mantenimento in esercizio dell’elisuperficie e il suo adeguamento all’evoluzione della normativa;
* tutti gli interventi di manutenzione straordinaria richiesti dal gestore per il mantenimento dell’agibilità dell’elisuperficie nelle condizioni di apertura, ivi compresi gli interventi necessari presso gli Enti Locali per la promozione di misure urbanistiche eventualmente necessarie al mantenimento dell’agibilità dell’elisuperficie nel tempo (divieto di piantumazione ad alto fusto, costruzione di ostacoli sulle rotte di avvicinamento e decollo, etc.);
* spese per fornitura di energia elettrica e acqua;
* sistemi di controllo remoto, attraverso immagini, per la verifica e controllo dell’area di atterraggio e delle zone limitrofe;
* la comunicazione immediata di qualsivoglia anomalia od irregolarità od informazione necessaria al gestore per i suoi adempimenti;

# ART. 4

L'attività di gestione dell'elisuperficie della C.M. di Tirano verrà svolta dal personale qualificato messo a disposizione da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

La C.M. di Tirano individuerà un referente per la gestione dei rapporti con il gestore incaricato.

La C.M. di Tirano si impegna a riconoscere ad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a titolo di corrispettivo per la gestione dell’elisuperficie, un importo annuo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_ + IVA per il quadriennio della convenzione.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ provvederà ad emettere fattura all’inizio di ciascun anno di validità della convenzione. La C.M. di Tirano provvederà al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

**ART. 5**

Le parti assicurano che il prestatore dell’attività si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta, in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa vigente in tema di tutela dei dati personali.

Allo stesso modo, le parti rendono noto che i dati che verranno comunicati per la stipula del presente accordo saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

**ART. 6**

La presente convenzione avrà validità quadriennale dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La disdetta della convenzione potrà essere presentata dalle parti contraenti con almeno tre mesi di preavviso a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

**ART. 7**

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere Foro unico competente di Sondrio.

**ART. 8**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

Per la ditta Per la Comunità Montana Valtellina di Tirano

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegati:

* Planimetria elisuperficie.
* Circolare Enac APT 36

- D.M. 01/02/2006